

TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



Principi e criteri direttivi per un nuovo codice accusatorio

LE IMPUGNAZIONI

(Eriberto Rosso)

Premessa

In tutti i sistemi processuali ispirati ai principi accusatori è prevista la possibilità di un riesame di merito e di un controllo di legittimità della decisione del giudice. Fanno eccezione solo i processi in cui la decisione è rappresentata da un verdetto immotivato espresso da una giuria popolare, dato che tale forma decisionale non si presta ad alcun tipo di controllo.


Posta questa premessa, le impugnazioni rispondono a una elementare istanza di verità e di giustizia che è insita nella epistemologia accusatoria. Ogni limitazione imposta ai meccanismi di controllo della decisione si riflette inevitabilmente sulla qualità della decisione stessa.

Deve quindi essere chiaro che l'efficienza non è bilanciabile con l'irrinunciabile garanzia fornita dal carattere autocorrettivo delle impugnazioni. Il primo assioma del garantismo è che se ci fosse anche solo una possibilità di correggere un errore giudiziario, questa in sé giustificerebbe la celebrazione del giudizio di impugnazione.

La corretta lettura del presidio della "ragionevole durata del processo" deve assistere le attività processuali, non porsi come loro limitazione.

Al piano assiologico si sovrappone perfettamente quello del rispetto dei vincoli costituzionali. Il ricorso per cassazione è imposto dall'ultimo comma dell'art. 111 Cost, mentre il giudizio d'appello trova copertura costituzionale tramite il combinato disposto dell'art. 117 comma 1 Cost. e dell'art. 14 comma 5 Patto int. dir. civ. pol.

Da tali principi discende l'incompatibilità con il sistema dell'Appello del Pubblico Ministero. Il giudizio d'appello assume rilevanza costituzionale, attraverso il combinato disposto dell'art. 117 comma 1 Cost e dell'art. 14 comma 5 Patto int. dir. civ. pol., quale garanzia dell'imputato condannato al quale viene riconosciuto il diritto a un riesame nel merito tanto della affermazione di responsabilità



TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



quanto della determinazione della pena. In questa prospettiva garantista, coerente anche con lo spirito del processo accusatorio, non può essere riconosciuto al pubblico ministero lo stesso diritto al riesame nel merito. L'organo dell'accusa potrà solo dolersi di eventuali vizi di legittimità mediante il ricorso per cassazione, ma non potrà mettere in discussione la decisione di merito assunta dal giudice, in quanto la condanna in appello dell'imputato assolto in primo grado, promossa dall'impugnazione del pubblico ministero, determina una palese e irrimediabile violazione del diritto del condannato a un riesame di merito.


L'appello deve tornare ad essere un secondo giudizio di merito, sia pure temperato dal principio parzialmente devolutivo. Del resto, la cognizione del giudice di seconde cure è anche nell'attuale assetto ancorata ai punti della decisione impugnata, sebbene la prassi l'abbia trasformata in un giudizio sui motivi.

È necessario prevedere il superamento dell'attuale prospettiva dell'art. 581 c.p.p. La parziale devoluzione deve essere disciplinata quale onere dell'appellante. La "specificità" deve attenere alla individuazione dei capi e dei punti della sentenza impugnata, ma non può assistere le ragioni (rectius: i motivi) della critica.

Nell'ottica di un irrobustimento dei giudizi di impugnazione, appare necessario, anzitutto, rimuovere le limitazioni d'accesso imposte da una logica puramente efficientistico-quantitativa, poco attenta ai profili qualitativi della decisione.

In un sistema accusatorio, il giudizio deve essere ispirato ai principi di oralità e di pubblicità, principi di rilievo anche democratico. Proprio la dicotomia accusatorio/inquisitorio si fonda su altre coppie concettuali: il processo accusatorio è orale e pubblico, quello inquisitorio, invece, scritto e segreto. Non vi è dubbio che l'attuale disciplina dei giudizi di impugnazione (scritti e segreti) sia improntata a principi squisitamente inquisitori che devono essere abbandonati nella prospettiva del ripristino di un processo accusatorio. Occorre, dunque, tornare alla impostazione originaria, eventualmente prevedendo la possibilità che l'impugnante rinunci espressamente alla discussione orale.

Sulla base di queste premesse, occorre considerare i singoli profili che incidono sulla funzione garantista del sistema delle impugnazioni.



TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025


Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



Ipotesi di punti di delega

Appello

- 1) Prevedere che la parte che propone impugnazione debba avervi interesse.
- 2) Prevedere per gli atti di impugnazione modalità di deposito alternative, sia telematiche che analogiche.
- 3) Prevedere che il giudizio di appello abbia ad oggetto anche il merito della vicenda processuale, nei limiti del principio di parziale devoluzione.
- 4) Prevedere che la parziale devoluzione sia onere dell'appellante nel senso dell'individuazione dei capi e punti della sentenza impugnata.
- 5) Prevedere che, a pena di inammissibilità, siano specificamente individuati i capi e i punti della sentenza impugnata.
- 6) Prevedere che l'inammissibilità della impugnazione determini solo una limitazione della cognizione del giudice, ma non incida sulla validità del grado giudizio di impugnazione e sull'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice.
- 7) Prevedere la disciplina dell'appello come impugnazione a critica libera, parzialmente devolutiva, sospensiva ed estensiva; la cognizione del giudice d'appello è riferita ai capi e ai punti della sentenza impugnata, senza che sia ammessa la motivazione *per relationem* rispetto alla decisione di primo grado.
- 8) Prevedere casi di inammissibilità solo per ragioni formali.
- 9) Prevedere che il diritto di impugnare sia riconosciuto anche come diritto proprio del difensore.
- 10) Prevedere il divieto di *reformatio in pejus* in caso di appello.
- 11) Prevedere la concreta attuazione del principio di conservazione delle impugnazioni e la piena attuazione del principio del *favor impugnationis*, anche quale canone interpretativo delle norme processuali a presidio delle regole e delle forme dell'impugnazione.
- 12) Prevedere termini per impugnare pari al termine indicato dal giudice per il deposito della motivazione ovvero al termine entro cui è avvenuto il deposito effettivo della motivazione nel



TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



caso del superamento dei termini indicati nel dispositivo; nel caso di motivazione contestuale il termine per impugnare è di 15 giorni.

- 13) Prevedere oralità e partecipazione quali regole per la celebrazione di tutti i giudizi di impugnazione, derogabili solo a richiesta dell'imputato.
- 14) Prevedere limiti all'appello della parte civile (la competenza).
- 15) Prevedere tempi e modi del concordato in Appello, che comunque consentano la proposta sino all'udienza.

Il giudizio di Cassazione

- 16) Prevedere che l'inammissibilità sia rilevabile solo in sede di selezione preventiva dei ricorsi.
- 17) Prevedere che la manifesta infondatezza dei motivi, non possa essere ritenuta causa di inammissibilità del ricorso.
- 18) Prevedere che per il giudizio di Cassazione la forma pubblica.
- 19) Prevedere un nuovo assetto del vizio di motivazione.
- 20) Prevedere limitazioni alla ricorribilità oggettiva.
- 21) Prevedere il divieto di proporre ricorso avverso le Sentenze di patteggiamento o di concordato sui motivi?
- 22) Prevedere limitazione dell'ambito di vincolatività del precedente.
- 23) Prevedere una nuova disciplina per le spese di giudizio e la Cassa delle Ammende.